

la più povera di queste tonnaie, negli anni di pesca scarsa, non dà meno di 50,000 franchi di rendita, prelevate tutte le spese.

Ora, senza considerare le somme raccolte precedentemente all'epoca dell'abolizione delle feudalità, anzi, riducendoci solamente a quelle incassate dal 1817 al 1861, per il corso cioè di 44 anni, e non ritenendo che un *minimum* di 50,000 franchi all'anno, voi vedete che sparisce qualunque non dico già possibilità, ma presunzione di danno.

Così che, esclusa tale perdita, non perderebbero che il privilegio; ma questo privilegio è contrario a tutti i principii di ragione, di giustizia, di umanità e di politica. Dunque, se si perde il privilegio, non si perde nulla. È lo stesso come se un sovrano detronizzato dai suoi popoli per causa di tirannide dicesse: indennizzatevi delle rendite che io ho perduto.

Sarebbe questa una nuova teorica in fatto di morale, di politica e di legislazione!

Ma, si dice da alcuni, vedete: quando furono aboliti i feudi, i feudatari ebbero delle indennità.

Ebbene, esaminiamo quale specie d'indennità si ebbero.

Le indennità che si ebbero i feudatari si ridussero ai diritti promiscui di pascolo, di tagliar legna, di estrarre pietre, ecc. I terreni o poderi su cui tali promiscuità si esercitavano dai baroni e dai loro ex-vassalli furono divisi in parti uguali o proporzionali; l'una fu data in assoluta, libera ed esclusiva proprietà ai feudatari, e l'altra ai comuni.

In questo solo ebbe luogo l'indennità; in tutto il resto no.

I diritti di regalia, o signori, i diritti proibitivi, figli dell'abuso o della violenza, contrari ai santissimi principii del diritto dell'uomo, furono aboliti semplicemente, senza alcun risarcimento.

Per queste considerazioni dunque io credeva che non ci fosse diritto alcuno ad indennità. Ciò non pertanto, per semplificare la questione e per togliere di mezzo qualche scrupolo, io ho detto: accorderò anche un compenso. (*Ilarità*) Per conseguenza ho riformato il mio progetto di legge nei termini seguenti, che chiedo permissione alla Camera di leggere.

L'articolo 1° resta tal quale:

« Il privilegio della pesca del tonno, esercito finora nell'Italia meridionale da famiglie private a danno dei naturali dei differenti comuni, è definitivamente abolito a favore dei privati, come ultimo avanzo di vecchi abusi feudali. »

Gli emendamenti sono all'articolo 2, e sono i seguenti:

« Art. 2. I comuni saranno reintegrati non solo nel diritto di calare le tonnaie nei limiti del rispettivo territorio, ma avranno anche la piena proprietà degli edifici, barche, ordigni, utensili e materiali di qualunque natura destinati ad uso della stessa pesca dai possessori attuali. Questi possessori però saranno indennizzati della perdita dei suddetti immobili e mobili sopra estimo di due periti nominati dalle due parti interessate. »

« Art. 3. I proprietari attualmente in possesso del privilegio delle tonnaie riceveranno un'indennizzazione anche per la perdita del privilegio stesso, quante volte provassero averlo acquistato mediante compra fatta sia dal fisco, sia da altro possessore legittimo. »

AmMESSO dunque una volta il principio del compenso, io domando: chi oserà dire che la privativa della pesca del tonno, a vantaggio di un solo privato e a detrimento esiziale di migliaia e migliaia di pescatori, possa essere più oltre tollerata? Questa privativa è contro tutti i principii, come ho detto, dell'integrità del dominio pubblico; è contro la libertà del mare; contro il libero esercizio dei mestieri, delle pro-

fessioni e delle industrie; contro l'eguaglianza di tutti i cittadini, come di tutti i comuni in faccia alla legge; infine, contro i diritti dell'umanità.

La legislazione, la quale conservasse un solo avanzo di feudalità, meriterebbe di essere messa al bando dei popoli civili.

Per queste considerazioni io mi auguro che la Camera voglia essere compiacente di prendere in considerazione il progetto che ho avuto l'onore di svolgere, e spero che esso sarà spedito agli uffizi per essere esaminato categoricamente e discusso nei singoli articoli.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

NATOLI, ministro di agricoltura e commercio. Signori, esaminato il progetto di legge propostovi, ed attentamente ascoltati gli sviluppi che intorno ad esso feci l'onorevole proponente, io sono venuto nella convinzione che difficilmente la Camera vorrà codesto progetto togliere in considerazione. Laonde, per non abusare de' vostri preziosi istanti, io non entrerò in questo momento nella disamina cui accenna il progetto Musolino, quella cioè di vedere se la concessione di un dritto di pesca possa egli mai appartenere a quella classe di dritti, i quali, costituendo l'alta regalia dello Stato, sono per loro natura inalienabili, e per conseguenza imprescrittibili. Io tratterei questa materia il meglio che mi sarebbe possibile, se mai a voi piacesse di prendere in disamina la propostavi legge. Ma non posso tacervi dal sommettervi fin d'ora, ch'essa si avvolge di strane e manifeste contraddizioni, sia che vogliasi considerare nella sua indole legislativa, sia che vogliasi meditare ne'suoi rapporti economici. In vero, o il diritto in questione si considera come un'alta regalia, ad estinguer la quale non vi può essere forza di contratto o correr di tempo, ovvero si considera come una di quelle inferiori regalie, per le quali sono possibili le convenzioni, utili le prescrizioni. Io non parlerò certo in questa seconda ipotesi; se mai l'ammettessi, il sistema dell'onorevole proponente cadrebbe affatto.

Supporrò dunque che il diritto in discorso appartenga all'altra e più interessante serie di regalie. Ma essendo codesto dritto un'alta regalia, io non comprendo come mai l'onorevole Musolino voglia rivendicarlo in vantaggio de' comuni e non dello Stato, a cui le superiori regalie appartengono. L'onorevole deputato vi ha discorso del carattere della proprietà della spiaggia e di quella del mare, ha detto che il solo abuso ha potuto attribuire codeste cose al dominio privato; ma poi, con inaspettata conseguenza, ha messo avanti i municipi, ed ha chiesto che spiagge e mari fossero a loro attribuiti. Così egli ha dimenticato il carattere che le leggi si antiche che moderne hanno dato ai comuni; non ha considerato che essi ne' rapporti della proprietà esistono come individui, ed ha obliato che quelle cose che sono fuori commercio, se non possono acquistarsi dai particolari per contratti o per prescrizioni, nemmeno potrebbero per gli stessi modi acquistare dai comuni.

Egli dice nella sua legge: reintegrate i comuni nel diritto che fu loro strappato; ma la reintegra suppone il diritto preesistente, il quale, per le cose che ho detto, potrebbe solo appartenere allo Stato, ma giammai al comune.

Quando poi l'onorevole rappresentante tentò di fare la commovente descrizione de' mali che le tonnaie producono ai pescatori dei comuni marittimi, dimenticò che il rimedio ch'egli propose a codesti mali non apporta sollievo veruno. Perciocchè, sostituendo al particolare il comune, la cosa muta solo di padrone, ma non muta in veruna maniera i suoi rapporti economici col resto della società.